

COMUNE DI DOGNA

REGOLAMENTO I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI)

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Equiparazioni alle abitazioni principali

2. In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa (abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare, appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto Autonomo Case Popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino Italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata), ai fini della sola aliquota ridotta, senza diritto alla detrazione d'imposta, sono equiparate all'abitazione principale come intesa dall'articolo 8, comma 2, del Decreto Legislativo n. 504/1992.

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- b) l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti fino al 3° grado o ad affini fino al 2° grado, che la occupano quale loro abitazione principale;
- c) l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
- d) l'abitazione posta in località prive di collegamento stradale utilizzabile da mezzi meccanici nelle quali non sia garantita l'erogazione dell'energia elettrica e/o del servizio idrico.

3. Il soggetto interessato può attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto, richieste per la fruizione della detrazione principale, anche mediante dichiarazione

sostitutiva.

Articolo 3

Fabbricati fatiscenti o inabitabili

1. Ai sensi del comma 1 lettera h) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si dispone che le caratteristiche di faticenza sopravvenuta del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1 art. 8 dei D. Lgs 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della Legge n. 662/96, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate nella sottoriportata fattispecie:

- fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto da lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di perizia all'Ufficio Tecnico Comunale oppure dalla data della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità.

La perizia rilasciata dall' Ufficio Tecnico Comunale o, in alternativa, la dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, devono essere allegate, pena esclusione dal diritto alla riduzione, alla dichiarazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento.

L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione prevista dal precedente periodo.

Articolo 4

Modalità di versamento

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera i), del D.Lgs. 446/97, i versamenti ICI effettuati da un contitolare anche per conto degli altri si considerano regolarmente effettuati purché l'ICI relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento.

Articolo 5

Fabbricato parzialmente costruito

1. I fabbricati parzialmente costruiti sono assoggettati all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di inizio dell'utilizzazione. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad

imposizione come fabbricato.

Articolo 6

Dichiarazione o denuncia e comunicazione

1. E' soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, stabilito dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992 .

2. In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, di immobili o modificazione dei medesimi o di soggettività passiva relativa agli stessi, il contribuente a tenuto a darne comunicazione al Comune con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata.

3. La comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, la quale può essere congiunta per tutti i contitolari, deve essere redatta su apposito modulo, predisposto e messo a disposizione dal Comune, e deve essere presentata, anche a mezzo posta, entro il 30 giugno dell'anno successivo al giorno in cui si è verificato il presupposto o il fatto oggetto della comunicazione medesima da parte della parte venditrice o dante causa, indicando anche tutti i dati della controparte.

Articolo 7

Liquidazione ed accertamento

1. L'ufficio, entro e non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione, provvede a notificare al soggetto passivo, od ad inviare anche a mezzo posta con raccomandata a/r, un unico atto di liquidazione ed accertamento del tributo od il maggior tributo dovuto, con l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.

Articolo 8

Gestione e riscossione

Ai sensi dell'articolo 22 della Legge 142/90, così come peraltro richiamato dagli art. 52 e 59 dgl's 446/97, la gestione e la riscossione dell'I.C.I. può avvenire o in economia o in una delle forme previste dall'articolo della Legge 142/90 appena richiamato (s.p.a. s.r.l., ecc.).

Articolo 9

Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera o), del D. Lgs. 446/97 il Sindaco, nel caso si verifichi la condizione sottoriportata, può stabilire con proprio provvedimento motivato:

a) il differimento e la rateizzazione del pagamento di una o più rate ICI in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità.

Articolo 10

Sanzioni

1. L'omissione della comunicazione entro il termine di cui all'articolo 6, è punita, per ciascuna unità immobiliare, con una sanzione di Euro 50,00.-

2. La comunicazione (redatta su modello del Comune ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del presente regolamento), errata o priva di dati ed elementi rilevanti ai fini della individuazione dell'immobile, e/o del soggetto passivo o della determinazione dell'ammontare del tributo dovuto, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa di Euro 100,00.-

3. La sanzione di cui al comma precedente, si applica anche per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei termini di cui alla richiesta o per la loro mancata o incomplete o infedele compilazione.

4. La contestazione delle violazioni di cui ai commi precedenti deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo e quello in cui la violazione è stata commessa.

Articolo 11

Incentivi per il personale addetto

1. Ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p), del D. Lgs. 446/97, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi, qualora vengano realizzati particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati. Tali compensi sono definiti con la contrattazione decentrata secondo le modalità e quant'altro previsto nel contratto collettivo di lavoro (C.C.N.L.) .

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999 e le eventuali variazioni apportate entro in vigore l'anno successivo a quello d'adozione.

Articolo 13

Norme transitorie

1. A seguito della soppressione dell'obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni relative alle variazioni indicate nell'articolo medesimo, intervenute nell'anno 1998, devono essere presentate entro il termine della presentazione della corrispondente denuncia dei redditi.

2. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1998 risultavano titolari di diritto reale di enfiteusi o di superficie, e il locatario di immobili condotti in locazione finanziaria sono tenuti a presentare la dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 4 del Decreto Legislativo n. 504/1992 entro la data di presentazione della denuncia dei redditi di cui al comma precedente.

DOGNA, lì 26 Gennaio 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
BROCCA dott. Graziano

IL SINDACO
TAURIAN Renato

Approvato con deliberazione consiliare nr. 2 del 26 gennaio 2006 ed aggiornato in base alla
deliberazione consiliare nr. 4 del 18 febbraio 2008